

« Tale catasto incomincerà dalla prima concessione fatta dopo la costituzione del regno d'Italia e in esso sarà descritta la portata della concessione e gli obblighi imposti al concessionario. »

Nessuno domandando di parlare metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato.)

« Art. 24. Con regolamento speciale, da pubblicarsi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, saranno fissate le norme da osservarsi per l'esecuzione della medesima. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Plutino. È presente? (*Non è presente*)

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi, il quale propone il seguente emendamento:

« Art. 24. Il sottoscritto propone:

« a) Ridurre al doppio dell'annualità del canone la multa per difetto di dichiarazione;

« b) Sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dalla Commissione.

« Aggiungersi dopo il numero 4 il seguente comma: « Laddove si tratti di uso collettivo delle acque pubbliche in beneficio delle zone limitrofe ai torrenti, la dichiarazione sarà fatta dai rappresentanti dei consorzi d'irrigazione, e dai sindaci dove i consorzi non siano peranco costituiti. »

Poi farebbe un'aggiunta dopo il numero 4, e proporrebbe il seguente comma. Ma questo si riferisce all'articolo 25.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Si riferisce al 24 del Ministero.

PICARDI. Va benissimo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti, per ora, l'articolo 24.

Chi approva questo articolo è pregato d'alzarsi. (È approvato.)

« *Disposizione transitoria.* Art. 25. Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

« La dichiarazione riguardante le derivazioni deve indicare:

« 1° Le località in cui ha luogo la presa d'acqua e la sua restituzione;

« 2° L'uso, a cui serve l'acqua;

« 3° La quantità dell'acqua impiegata e la differenza di livello fra i due peli morti dei canali d'arrivo e di scarico;

« 4° Il titolo di concessione. In difetto di titolo, basterà la dimostrazione del possesso incontrastato da più di trenta anni.

« Tale dichiarazione dovrà farsi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

« Trascorso detto termine gli utenti che non aves-

sero fatto la dichiarazione saranno passibili di una multa pari al triplo del canone che avrebbero dovuto pagare, considerata la concessione come soggetta a canone.

« Tale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la detta dichiarazione. »

L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Signor presidente, io ho proposto due emendamenti a quest'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, ma essi vengono dopo quello proposto dall'onorevole Picardi.

Parli onorevole Picardi.

PICARDI. Signori, colle disposizioni di quest'articolo transitorio noi verremmo a creare una colpa, dei colpevoli, dei reati che finora non esistevano e non esistono ora. Basta quest'osservazione per dimostrarci l'importanza di questa disposizione transitoria nella quale io credo mio dovere di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera, prevedendo le gravissime difficoltà che si verranno ad incontrare nella sua pratica applicazione. Nello stesso tempo osservo che si infliggono pene per nulla proporzionate alle colpe; pene, che vanno crescendo fino all'infinito, senza una misura qualsiasi.

S'impone nell'articolo transitorio l'obbligo ai privati di far l'inventario, (mi si permetta l'espressione) delle acque che appartengono al pubblico demanio e che sono con titolo legittimo o illegittimo invertite ad uso privato, salvo vedere se in questa dichiarazione debbano esser comprese anche le acque delle quali ciascun privato, in base all'articolo 543 del Codice civile, può far uso senza chiederne un'espressa concessione, o se questa disposizione vada limitata solamente alle acque per le quali è necessario chiedere una concessione. Egli è certo che noi, con l'articolo transitorio, domandiamo ai privati la soluzione di tutti quei problemi, dei quali (mi si permetta dirlo) neanche la Camera ha potuto o voluto affrontare la discussione e la soluzione.

Il ministro ci ha detto che noi non modifichiamo le leggi preesistenti in ordine alla definizione delle acque pubbliche, che questa è una legge di procedura, di mutazione di rito e che nulla è alterato al regime attuale. Ma io non credo che lo stesso possa dirsi relativamente a questo articolo transitorio che si vorrebbe aggiungere alla legge, perchè in esso si pretende che i privati, semplici proprietari o coltivatori, debbano, e sotto una pena gravissima, affrontare e definire tutte le questioni gravi, complesse e delicatissime che noi non abbiamo potuto in questa discussione esaminare nè risolvere. Noi abbiamo anzi in questa discussione rilevato come a risolvere tali questioni, gravissime difficoltà abbia